

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2005.28

Sentenza del 7 luglio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A. _____,
2. B. _____,
3. C. _____,

tutti rappresentati dall'avv. Michele Rusca,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro di immobili a fini di confisca

Fatti:

- A.** Nell'ambito di un'inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di D._____ e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il 6 aprile 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato il sequestro tramite blocco al registro fondiario di X._____ di alcuni fondi appartenenti all'imputato, a sua moglie C._____, ai suoi figli A._____ e B._____ nonché alla società E._____ situati nei comuni ticinesi di Y._____, Z._____, R._____, S._____ e T._____.
- B.** Dissentendo da questa decisione, il 25 aprile 2005 C._____, A._____ e B._____ sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. Essi sostengono che dal momento che il sequestro non verte su beni immobili di proprietà dell'indagato o sui quali egli avrebbe un qualunque potere di disposizione, farebbe difetto il presupposto indispensabile per ammettere il provvedimento conservatorio, ossia la connessione tra l'oggetto sequestrato e gli indizi di reato formulati a carico dell'indagato.
- C.** Nella sua risposta del 18 maggio 2005, il MPC ha chiesto la rieiezione del gravame. L'autorità inquirente ribadisce che i provvedimenti litigiosi sono giustificati a fini probatori e di confisca, rilevando che le modalità di acquisizione e/o finanziamento dei beni immobili posti sotto sequestro sono tuttora poco chiare e necessitano di ulteriori verifiche; per il MPC, vi sono comunque in concreto sufficienti elementi per poter affermare che questi beni sono direttamente o indirettamente riconducibili alle attività criminose imputate a D._____.
- D.** Nella loro replica del 3 giugno 2005, i reclamanti contestano le osservazioni del MPC, e ribadiscono in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Con duplica del 27 giugno 2005 il MPC si è riconfermato nelle sue precedenti allegazioni, chiedendo la rieiezione del reclamo.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.

1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, l'ordine di sequestro impugnato è datato 6 aprile 2005; i qui reclamanti hanno però preso formale conoscenza del provvedimento solo il 18 aprile successivo, presso lo studio legale del loro comune patrocinatore legale (v. act. 1.2). Il termine per interporre reclamo ai sensi dell'art. 217 PP scadeva sabato 23 aprile 2005, protratto al primo giorno feriale seguente giusta l'art. 32 cpv. 2 OG. Introdotto lunedì 25 aprile 2005, il rimedio è pertanto tempestivo.

1.3 I reclamanti, in quanto proprietari degli immobili in questione (v. estratti RFD in act. 1.3), sono senz'altro legittimati a contestare il sequestro, giacché direttamente toccati dal provvedimento coercitivo ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP).

1.4 Il reclamo è esclusivamente diretto contro la decisione del 6 aprile 2005 nella misura in cui il MPC ha disposto il sequestro e il blocco del registro fondiario di tre immobili che appartengono rispettivamente ai due figli e alla moglie dell'indagato (foglio PPP 22208 del fondo base n. 237 RFD di Z._____, appartenente a A._____; fondo n. 661 RFD di R._____, appartenente a B._____; foglio PPP 22940 del fondo base n. 333 RFD di Vico T._____, appartenente a C._____). E' quindi da ritenere che il gravame non riguardi il fondo n. 1428 RFD di S._____, né il foglio PPP 20662 del fondo base n. 762 RFD di Y._____, anch'essi oggetto della decisione impugnata. Le censure ricorsuali saranno di conseguenza esaminate solo in relazione ai beni immobili esplicitamente menzionati nel reclamo.

1.5 La decisione impugnata è stata redatta in italiano, anche se la lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante D._____ e gli altri co-imputati è il tedesco. L'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in

quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all'evidenza, una certa flessibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, i reclamanti e il loro comune patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell'indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l'inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 37 cpv. 3 prima frase OG.

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell'art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, Zurigo 2000, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERTI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea-Ginevra-Monaco 2005, § 69, n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553, pagg. 548-549). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il

detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l'organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporre (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2).

- 3.** I reclamanti non contestano, a giusta ragione, l'esistenza in concreto di sufficienti indizi di reato a carico dell'indagato tali da giustificare i litigiosi sequestri. Riguardo all'esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell'art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., §69, n. 28) - può senz'altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l'indagato resi da questa Corte, in cui si evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l'ipotesi di riciclaggio di denaro, sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un'organizzazione criminale (v. sentenza BK_H 158/04 del 28 ottobre 2004, in materia di scarcerazione, e BK_B 181/04 del 10 marzo 2005 consid. 3, in materia di sequestro; v. anche sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 5). L'argomento non merita invero ulteriore disanima in questa sede, posto che gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche conto che ci si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 100 e segg. PP - per decretare l'adozione di provvedimenti conservativi quali un sequestro ai sensi dell'art. 65 PP.

- 3.1** Decisamente contestata è invece l'applicazione al caso concreto del disposto di cui all'art. 59 n. 3 CP, per il quale possono essere sequestrati in vista di confisca tutti i beni patrimoniali appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale, atteso che i valori patrimoniali appartenenti a questa persona sono presunti sottoposti – fino a prova del contrario – alla facoltà di disporre dell'organizzazione medesima (v. consid. 2, supra). Per i reclamanti la presunzione contenuta in questo articolo è infatti rivolta in modo chiaro e puntuale solo verso la persona dell'imputato e non può essere automaticamente estesa ai suoi parenti prossimi. Essi sostengono che né il loro genitore rispettivamente marito, né l'organizzazione criminale che avrebbe sostenuto, avrebbero la benché minima possibilità di disporre degli immobili in oggetto, di cui sono peraltro divenuti legittimi proprietari ben prima dell'inizio dell'inchiesta penale in questione.

3.1.1 Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumibilmente a confisca possono essere sequestrati giusta l'art. 65 PP presso qualsiasi loro possessore; il sequestro è quindi possibile sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato implicato nel procedimento sia di quelli detenuti da terze persone, fisiche o giuridiche che siano, sempre che questi ultimi non siano protetti dall'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2; N. SCHMID, in N. SCHMID [ed.], in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998, N. 142 e N. 144 ad art. 59 CP). Secondo quest'ultima disposizione, la confisca (e quindi il sequestro) non può infatti essere ordinata se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca risultasse sproporzionata. Giova comunque osservare che il sequestro è una misura puramente provvisoria, e non pregiudica la decisione in merito alla confisca (DTF 120 IV 365 consid. 1c; BAUMANN, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2002, n. 74 ad art. 59 CP); di norma spetta infatti al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 181/04 del 10 marzo 2005 consid. 3.2.1; SCHMID, op. cit., n. 142 ad art. 59 CP in relazione con n. 84 ad art. 58 CP; PIQUEREZ, op. cit., n. 2578).

3.1.2 In concreto è pacifico che i beni in questione non appartengono direttamente alla persona indagata e sospettata di aver sostenuto un'organizzazione criminale dedita al contrabbando internazionale di sigarette e al riciclaggio dei proventi di questa attività illecita. Gli estratti del registro fondiario prodotti con il reclamo (act. 1.3) provano senza ombra di dubbio la titolarità dei reclamanti sui beni in oggetto, acquisiti tramite compravendite o esercizio del diritto di compera rispettivamente nel 1997 (C.____), 2001 (A.____) e 2002 (B.____). Pure incontestato è il fatto che l'autorità inquirente non ha sinora considerato come sospettati del reato associativo di cui all'art. 260ter CP la moglie e i due figli dell'imputato.

Il MPC ritiene però che l'imputato (e per il suo tramite, l'organizzazione criminale a cui è sospettato appartenere) conservi una facoltà di disposizione degli immobili litigiosi, facendo notare come egli abbia acquistato questi beni attingendo a fondi personali di dubbia provenienza per poi donarli alla moglie e ai rispettivi figli.

3.2 La definizione della facoltà di disposizione è contenuta nel Messaggio del 7 settembre 1993 concernente la modifica del Codice penale, modifica che aveva portato all'introduzione dell'art. 59 n. 3 CP tra le norme sulla confisca

(FF 1993 III 193 e segg.). Per il legislatore, la facoltà di disporre “è apparentata segnatamente alla nozione di disponibilità (...). Disponibilità è in tale contesto definita come il potere effettivo esercitato sulla cosa, conformemente alle norme della vita in società; essa implica necessariamente la volontà e la possibilità di disporre della cosa. L'effettiva facoltà di disporre è data fintanto che l'interessato ha accesso alla cosa e sa dove la stessa si trova. Anche se l'oggetto è stato affidato ad un'altra persona, ad esempio allo scopo di conservarlo o amministrarlo, non è dato necessariamente il trasferimento della facoltà di disporre: è in effetti possibile la disponibilità collettiva di più persone su un unico e solo oggetto. La volontà di possedere è l'intenzione di esercitare la padronanza su una cosa in funzione della possibilità effettiva” (FF 1993 III 227). E' esclusa da tale nozione la possibilità di disporre dei beni in questione utilizzando mezzi illeciti quali la coazione o il ricatto (FF 1993 III 228). Il Messaggio segnala inoltre che l'art. 59 n. 3 CP deve essere applicato in modo restrittivo, e questo per rispettare la compatibilità della presunzione in materia di prova con le esigenze poste dall'art. 6 n. 2 CEDU (FF 1993 III 229).

- 3.3** Alla luce di queste precisazioni, nella fattispecie non è ben dato di vedere in quale modo l'indagato avrebbe l'effettiva facoltà di disporre degli immobili appartenenti ai figli A._____ e B._____, utilizzati da questi a titolo di abitazione primaria o secondaria. Pur nell'ipotesi in cui egli abbia accesso a queste abitazioni, è escluso che possa ancora esercitare una “padronanza” o una “volontà di possedere” lecita nel senso sopra indicato su detti beni, intestati a persone maggiorenni dotate di piena facoltà di disporre. Più delicata è la questione riguardante l'immobile di proprietà della moglie, che è probabilmente utilizzato anche dal marito (dagli atti non è chiaro). Va tuttavia notato che il fondo è formalmente intestato alla moglie nei pubblici registri e che ogni atto riguardante l'oggetto deve quindi necessariamente sottostare alla volontà di disporre del suo (unico) proprietario; anche in questo caso fa quindi difetto la volontà, ma soprattutto la possibilità di esercitare – a proprio piacimento – un'effettiva padronanza sulla cosa. Diverso sarebbe stato invece il caso in cui l'indagato avrebbe intestato gli immobili in questione a ditte prestanome da lui economicamente dominate, al solo scopo di stabilire un'appartenenza economica fittizia (in questo ambito cfr. R. TSCHIGG, *Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen*, Bern-Stuttgart-Wien 2003, p. 78-79).

In definitiva, stabilito che gli immobili litigiosi non solo non appartengono direttamente o indirettamente all'indagato, ma che egli difetta anche di un potere di disposizione sugli stessi ai sensi dell'art. 59 n. 3 CP, se ne conclude necessariamente che il sequestro ai fini di confisca di questi averi patrimo-

niali non può avvenire sulla base di questa norma: l'applicazione dell'art. 59 n. 3 CP presuppone infatti che la persona in possesso dei valori patrimoniali sia punibile in ragione della sua partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, ciò che non è il caso per i qui reclamanti (sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 1996, parzialmente pubblicata su SJ 1997 pag. 1; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2a ediz., Losanna 2004, note 3.1 e 3.2 ad art. 59 CP, pagg. 197-198).

4. La Corte dei reclami penali fruisce di piena cognizione e esamina liberamente l'applicazione del diritto nelle questioni relative a misure coercitive; in tale ambito essa non è legata alle motivazioni indicate dalle parti (DTF 120 IV 342 consid. 2, relativa ad un arresto; sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4, relativa ad un sequestro; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.27 del 5 luglio 2005 consid. 2.1). Esclusa in concreto l'applicazione dell'art. 59 n. 3 CP, occorre esaminare - come peraltro rilevato anche dai reclamanti nella loro replica - se il provvedimento di sequestro impugnato può eventualmente fondarsi sull'art. 59 n. 1 CP. In tal caso all'autorità inquirente incombe però dimostrare in maniera convincente l'esistenza di una connessione tra le attività delittuose imputate a D._____ e gli immobili appartenenti alla moglie e ai figli maggiorenni che intende porre sotto sequestro, non valendo per questa disposizione la speciale presunzione - con la conseguente inversione dell'onere probatorio - prevista all'art. 59 n. 3 CP.

Nelle proprie osservazioni al gravame il MPC accenna - sulla scorta delle dichiarazioni dell'imputato e di alcune altre persone informate sui fatti (segnatamente il teste F._____) - ai dubbi esistenti in merito ai metodi di finanziamento dell'acquisto di detti immobili (v. punti 4.1 e 4.2, pag. 5 della risposta, act. 5); da questi atti traspare in particolare come l'acquisto degli immobili da parte di B._____ e A._____ sia stato effettuato per compensare dei crediti non bene specificati che il padre D._____ aveva nei confronti di F._____ (v. convenzione dell'8 ottobre 2001 tra D._____ e F._____, "Beilage 31" in act. 5.2). In simili evenienze e stante i sospetti di reato pendenti su D._____ (recentemente confermati dalla sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 5; v. consid. 3, supra) nonché la natura dei reati a lui contestati, l'autorità inquirente poteva legittimamente dubitare dell'origine lecita dei capitali che hanno concorso all'acquisto dei beni litigiosi e che l'intestazione degli immobili a moglie e figli sia stato un semplice espediente per eludere le eventuali conseguenze penali del suo agire. L'obiezione secondo la quale non vi sarebbe connes-

sione tra le attività delittuose imputate al padre e il sequestro degli appartamenti intestati a moglie e figli, e che pertanto questi andrebbero immediatamente dissequestrati, non regge; anzi, sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei fondi utilizzati per l'acquisto di detti immobili, tramite un minuzioso esame della documentazione contabile delle attività dell'indagato nel periodo considerato.

- 4.1** I reclamanti osservano che l'imputato avrebbe solo parzialmente finanziato l'acquisto dei beni patrimoniali litigiosi e che comunque l'intervento finanziario a favore delle moglie e dei figli ha avuto quale corrispettivo la consegna di cartelle ipotecarie al portatore di notevole entità, titoli che l'autorità giudiziaria ha già posto sotto sequestro (v. act. 5.4). Tale argomentazione non è però decisiva; se è vero che il sequestro delle cartelle ipotecarie (per un valore nominale di fr. 2'695'000.--; v. rapporto Fedpol, act. 5.4) riduce sostanzialmente il potere di disposizione degli immobili da parte dei loro proprietari, il valore commerciale degli immobili gravati supera verosimilmente l'importo di questi titoli. Si rileva a questo proposito che la sola transazione relativa agli immobili intestati a A. _____ e B. _____ valeva 4,1 milioni di franchi, e si presume che l'odierno valore commerciale di questi fondi sia anche superiore a tale cifra. Il sequestro degli immobili litigiose tende quindi a garantire alle autorità anche il valore eccedente a quello delle cartelle ipotecarie già sequestrate.
- 4.2** I reclamanti sostengono infine che nella (denegata) ipotesi di applicazione dell'art. 59 n. 1 CP, essi dovrebbero essere considerati come degli acquirenti in buona fede ai sensi del secondo capoverso di questa disposizione, dal momento che i trapassi immobiliari in oggetto sono avvenuti quando ancora non vi era nessuna inchiesta a carico dell'indagato. Ora, se è vero che al momento degli acquisti degli immobili l'inchiesta svizzera non era ancora stata avviata, quella italiana concernente D. _____ era già in essere da tempo, per cui i reclamanti non possono ragionevolmente sostenere di essere all'oscuro delle imputazioni e dei sospetti pendenti nei confronti del loro padre, rispettivamente marito. Giova inoltre osservare che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP, in concreto i reclamanti non hanno fornito una controprestazione adeguata al momento dell'acquisizione dei beni patrimoniali sequestrati, dato che per ammissione stessa dell'indagato il suo intervento finanziario costituiva una donazione o un anticipo ereditario non revocabile (v. reclamo, pag. 5 in alto). Questa censura, alla pari della precedente, deve pertanto essere respinta.
- 5.** Nelle surriferite circostanze, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, i provvedimenti impugnati non possono es-

sere considerati lesivi del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarli in questo momento, come chiesto dai reclamanti.

6. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all'art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'500.--, dedotto l'importo di fr. 1'500.-- già versato dai reclamanti sottoforma di anticipo delle spese.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido, dedotto l'importo di fr. 1'500.-- già versato dai medesimi sottoforma di anticipo delle spese.

Bellinzona, 8 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Michele Rusca

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.